



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA

REGOLAMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI

(Approvato nel consiglio di dipartimento del 15/02/2022)

Articolo 1

(Definizione e finalità)

1. Il tirocinio curriculare (di seguito “tirocinio”) rappresenta un’esperienza formativa professionalizzante, coerente con il percorso di studio seguito dagli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita.
2. Lo svolgimento delle attività di laboratorio, correlate al tirocinio, rappresenta uno strumento fondamentale per l'acquisizione di competenze e abilità inerenti al corso di laurea. In particolare, l'attività svolta durante il tirocinio consentirà allo studente l'acquisizione di competenze trasversali quali la capacità di lavorare in gruppo, problem solving, organizzazione delle informazioni e stesura di report.
3. Il tirocinio, che si svolge al terzo anno per le lauree triennali e al secondo per le magistrali, può essere interno, se effettuato presso un laboratorio dell'Ateneo, o esterno se svolto presso i laboratori di enti/aziende italiani o esteri convenzionati con l'Ateneo.
4. Le offerte di tirocinio interne, vengono presentate ogni anno dalle Commissioni Stage dei singoli Corsi di Laurea. Gli studenti contattano autonomamente i docenti referenti dei singoli Progetti di tirocinio.
5. I singoli progetti di tirocinio vengono presentati alla Commissione Stage, che ne valuta la coerenza e l'adeguatezza con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea, presentandoli poi al Consiglio di Corso per l'approvazione.
6. Lo svolgimento del tirocinio esterno deve avvenire sulla base di una convenzione stipulata tra Università e soggetto ospitante e di un progetto individuale di tirocinio.
7. Gli studenti possono partecipare altresì al Programma Erasmus + Traineeship che permette loro di svolgere il tirocinio formativo presso imprese, enti o centri di formazione di uno dei Paesi europei partecipanti al programma.





Articolo 2

(Durata e eventuale interruzione)

1. Nell'ambito del corso di laurea triennale in **Scienze Biologiche**, il tirocinio può configurarsi sia come attività sperimentale che come attività teorico-analitica, nella forma di una tesi compilativa. Il tirocinio dà luogo al riconoscimento di n. 8 CFU, corrispondenti ad un **minimo** di 200 ore di attività pratica in laboratorio in un periodo di almeno 2 mesi. A conclusione del tirocinio sperimentale si stila un riassunto sull'attività svolta e una presentazione (pptx). Per la tesi compilativa occorre redigere una relazione di circa 15 pagine e una presentazione (pptx) su un argomento scientifico concordato con il Tutor interno.
2. Nell'ambito del corso di laurea triennale di **Biotecnologie** il tirocinio prevede un'attività sperimentale e dà luogo al riconoscimento di 9 CFU, corrispondenti ad un **minimo** di 225 ore di frequenza a tempo pieno in laboratorio e prevede la stesura di una relazione dell'attività sperimentale svolta, che è parte integrante del percorso di tirocinio (massimo 20 pagine) e la sua presentazione pubblica in seduta di laurea.
3. Nell'ambito del corso di laurea magistrale in **Biotechnology For The Bio-Based And Health Industry**, il tirocinio prevede un'attività sperimentale e dà luogo al riconoscimento di 30 CFU, corrispondenti ad un **minimo** di 750 ore. Il periodo di **tirocinio** per la preparazione della tesi di laurea deve essere in ogni caso qualitativamente e quantitativamente adeguato al raggiungimento degli scopi di un tirocinio per una laurea magistrale in ambito biotecnologico. Indicativamente, può essere considerato idoneo un periodo minimo di 9 mesi, considerando una frequenza settimanale di 30-40 ore. È comunque responsabilità del Tutor universitario, congiuntamente al Tutor esterno, quando questi è presente, valutare se il lavoro svolto dal tirocinante è adeguato alla stesura della tesi di laurea. Gli studenti partecipanti al programma Doppio Titolo (immatricolati presso l'Università degli Studi dell'Insubria o l'University of Chemistry and Technology di Praga, UTC) svolgono il tirocinio curriculare interno, presso l'Università nella quale hanno svolto il secondo anno e discutono la tesi presso l'Università in cui si sono immatricolati. Per l'accesso ai tirocini viene richiesto agli studenti di aver superato tutti gli esami del primo anno.
4. Nell'ambito del corso di laurea magistrale in **Biomedical Sciences** il tirocinio prevede un'attività sperimentale in ambito biomedico e dà luogo al riconoscimento di 30 CFU, corrispondenti ad almeno 9 mesi di frequenza a tempo pieno (**non inferiore** a 750



ore). Il periodo di tirocinio per la preparazione della tesi di laurea deve essere in ogni caso qualitativamente e quantitativamente adeguato al raggiungimento degli scopi di un tirocinio per una laurea magistrale in ambito biotecnologico. Indicativamente, può essere considerato idoneo un periodo minimo di 9 mesi, considerando una frequenza settimanale di 30-40 ore. È comunque responsabilità del Tutor universitario, congiuntamente al Tutor esterno quando questi è presente, valutare se il lavoro svolto dal tirocinante è adeguato alla stesura della tesi di laurea. Gli studenti del curriculum Double Degree svolgeranno il tirocinio interno per la preparazione della tesi in enti/istituti di ricerca approvati dalla Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences della durata non inferiore a 5 mesi, (*minimo* 600 ore), per ottenere il riconoscimento di n. 24 CFU.

5. Le date di inizio e termine, le eventuali sospensioni, nonché gli orari di tirocinio sono fissati di comune accordo tra tirocinante e soggetto ospitante. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente alla Commissione Stage.

6. Nel caso di mancato rispetto della convenzione e/o del progetto di tirocinio da parte del soggetto ospitante, l'Università si riserva il diritto di porre termine anticipatamente al tirocinio. In tale situazione viene comunicato al soggetto ospitante la motivata volontà di interrompere il tirocinio.

7. Qualora il tirocinante non rispetti i propri doveri di presenza e non si impegni a raggiungere gli obiettivi definiti nel progetto di tirocinio, la Commissione Stage, sentito il soggetto ospitante, può annullare il tirocinio.

8. Il tirocinante non può interrompere unilateralmente il tirocinio. In presenza di importanti motivi che possano precludere il corretto proseguimento del tirocinio, il tirocinante dovrà tempestivamente prendere contatto con la commissione stage o con il Tutor universitario, nel caso di tirocinio esterno. Questi valuteranno, eventualmente congiuntamente al Presidente di CdS, l'ammissibilità delle motivazioni addotte da parte del tirocinante ed, eventualmente, proporranno la modifica del progetto di tirocinio al Consiglio del CdS.



Articolo 3

(Selezione dei soggetti ospitanti esterni)

1. Per i tirocini esterni il soggetto ospitante viene individuato autonomamente dallo studente, che verrà poi indirizzato per l'avvio delle pratiche di attivazione della convenzione e del progetto formativo dallo Sportello Stage della Segreteria didattica.
2. I soggetti ospitanti esterni, italiani ed esteri, devono manifestare esplicitamente la loro disponibilità ad accogliere il tirocinante. Tale volontà si concretizza attraverso la stipula di una Convenzione Collettiva per Tirocini, in conformità a quanto previsto dalla procedura stabilita dall'Ufficio Placement.

Articolo 4

(Rapporto tra tirocinante e soggetto ospitante)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non rappresenta, né presuppone, alcun rapporto di lavoro con il soggetto ospitante.
2. Il tirocinante deve attenersi a quanto concordato nel progetto individuale di tirocinio, deve rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro.
3. Il tirocinante deve mantenere, durante e dopo il tirocinio, la massima riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze, acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.
4. Ove presente presso il soggetto ospitante un codice di comportamento, ovvero un regolamento interno, il tirocinante è tenuto a rispettarlo.

Articolo 5

(Tutorato)



1. La Commissione Stage di ciascun Corso di Laurea individua un Tutor universitario come responsabile didattico delle attività di ogni singolo tirocinio. Il suo ruolo è di seguire il programma delle attività di tirocinio. In caso di tirocinio esterno, monitora lo svolgimento dell'attività che lo studente ha concordato con il soggetto ospitante, eventualmente anche interloquendo con il Tutor aziendale. Verifica in itinere l'andamento, garantisce il rispetto dei contenuti e degli obiettivi fissati nel progetto e controlla l'efficacia dell'esperienza di tirocinio, controfirmando la relazione finale. Il Tutor universitario dovrà altresì assumere la funzione di Relatore.
2. Il Tutor universitario può essere suggerito dallo studente, previa dichiarazione di disponibilità da parte dello stesso tutor.
3. Possono essere Tutor universitari i professori e i ricercatori afferenti all'Ateneo nonché i docenti a contratto del Corso di Laurea.
4. Nel caso di tirocini esterni, il soggetto ospitante individua, al suo interno, un Tutor aziendale che assume il ruolo di referente per l'Università per tutto ciò che riguarda le attività del singolo tirocinio. Il Tutor aziendale è il responsabile dell'inserimento in azienda dello studente, garantisce che lo studente svolga le attività previste dal programma, incluso la stesura dell'elaborato finale, e collabora alla sua valutazione. Il Tutor aziendale interagisce, anche a distanza, con il Tutor universitario ed è tenuto a compilare un questionario di valutazione a fine tirocinio.

Articolo 6

(Relazione finale e valutazione del tirocinio)

1. Al termine del tirocinio esterno, ai fini del riconoscimento dei CFU previsti dal piano di studi dei corsi di laurea, lo studente è tenuto alla presentazione del registro presenze firmato dal Tutor aziendale e di una relazione congiunta finale.
2. Per i tirocini interni, al termine dell'attività lo studente dovrà presentare alla Commissione Stage una dichiarazione di fine attività, firmata dal Tutor universitario.

Articolo 7

(Disposizioni finali)



1. La valutazione e l'approvazione di qualsiasi altra istanza riguardante l'attività di tirocinio e non prevista espressamente da questo regolamento è di competenza della Commissione Stage.